

PS5233 - SO.CEL.-OFFERTA LAVORO A DOMICILIO

Provvedimento n. 24131

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*", adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007, successivamente sostituito dal "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTO il proprio provvedimento del 9 ottobre 2012, con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. SO. CEL. S.r.l., in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società è attiva, tra l'altro, nella produzione e vendita al dettaglio e/o all'ingrosso, ed anche per corrispondenza, di quadri, articoli di belle arti, bigiotteria, giocattoli, orologeria ed oggettistica in generale, anche semilavorata da rifinire anche con la committenza del lavoro a domicilio.

Il bilancio della società, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre, presenta ricavi pari a 67.613 euro e perdite per 52.013 euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dalla società SO.CEL. S.r.l., consistente nella diffusione, nella sezione annunci di lavoro di diversi giornali locali e su alcuni siti internet, di alcuni messaggi – con contenuto sostanzialmente analogo - con cui il professionista propone un lavoro a domicilio consistente nel confezionamento di accessori, cinturini per orologi o di cinture realizzate con perline da svolgere a domicilio, prospettando la possibilità di guadagnare sino a 1.500 euro mensili.

3. Il profilo di scorrettezza della pratica in esame riguarda, in particolare, l'ingannevolezza delle suddette inserzioni pubblicitarie, in quanto, dietro ad un'apparente proposta lavorativa si celerebbe, in realtà, l'offerta di fornitura di materiale a titolo oneroso. Infatti, i soggetti che rispondono a tale inserzione, al momento della consegna della merce da assemblare devono versare, tramite conto corrente, una somma complessiva pari a 68 euro (49 euro per il kit e 19 euro per le spese di spedizione), circostanza non menzionata all'interno dei messaggi.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

Attività istruttoria

4. A seguito di dieci segnalazioni pervenute all'Autorità nel periodo compreso tra novembre 2009 e gennaio 2011, in data 28 giugno 2012 è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio n. PS5233, per possibile violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e 22 del Codice del Consumo, con riguardo all'idoneità dei messaggi pubblicitari descritti al par. II ad indurre in errore il consumatore medio rispetto al contenuto, alle caratteristiche e alle condizioni dell'offerta prospettata, all'attività svolta dal professionista e alla possibilità di conseguire un facile guadagno.

5. Attesa l'impossibilità di comunicare l'avvio del procedimento istruttorio presso la sede del società SO.CEL. e presso la residenza del Sig. Angelo La Rocca¹, amministratore unico e rappresentante legale della società², in data 21 agosto 2012 l'Autorità ha richiesto la collaborazione del Nucleo Speciale Tutela dei Mercati – Gruppo Antitrust della Guardia di Finanza, al fine di accertare la sede del professionista, procedere alla comunicazione dell'avvio del procedimento PS5233 nei confronti dello stesso e, contestualmente, acquisire elementi informativi utili alla valutazione della eventuale scorrettezza della pratica commerciale oggetto dell'istruttoria.

6. Con comunicazione pervenuta in data 28 settembre 2012 il suddetto Nucleo Speciale della Guardia di Finanza ha reso noto che, in data 25 settembre 2012, il Sig. Angelo La Rocca, in qualità di amministratore unico e rappresentante

¹ [Dati acquisiti tramite la banca dati Cerved.]

² [La comunicazione di avvio è stata restituita al mittente in quanto il professionista è risultato, in entrambi i casi, "sconosciuto".]

legale della società SO.CEL., è stato sentito dalla Compagnia di Lecce della Guardia di Finanza. Nella suddetta data, la Guardia di Finanza ha comunicato al Sig. La Rocca l'avvio del procedimento istruttorio PS5233 nei confronti della società SO.CEL.

In allegato alla suddetta comunicazione, il Nucleo Speciale ha prodotto uno stralcio di quanto verbalizzato dal Reparto territoriale della Guardia di Finanza nel corso della deposizione del Sig. Angelo La Rocca³.

Ad integrazione della comunicazione pervenuta il 28 settembre 2012, in data 26 ottobre 2012⁴ il medesimo Nucleo Speciale ha trasmesso ulteriore documentazione.

7. Con delibera del 9 ottobre 2012 l'Autorità, considerata la necessità di acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione della fattispecie, ha disposto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, la proroga di trenta giorni del termine di conclusione del procedimento, per l'esistenza di particolari esigenze istruttorie

8. In data 25 ottobre 2012 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

2) Le evidenze acquisite

9. Le inserzioni diffuse dal professionista agli atti del procedimento sono del seguente tenore: *"Opportunità di lavoro. Azienda produttrice accessori moda ricerca collaboratori per facile lavoro da svolgere in casa. So.cel",* cui segue l'indicazione di un numero di telefono da chiamare per avere ulteriori informazioni (08.32.39.04.07); *"Euro 1.500 mensili guadagnerete confezionando in casa propria accessori moda. Per informazioni telefonare So.cel. 0832.390407".*

10. Dalle richieste dei consumatori e dalle informazioni acquisite nel corso del procedimento si ha evidenza che i messaggi pubblicitari oggetto dell'istruttoria sono stati diffusi: sul n. 23/2010 della rivista *"Zapping"*, a pag. 19; sul settimanale *"Brescia 7 giorni"* del 9 febbraio 2010; su *"La Gazzetta di Mantova"*, *"L'Arena di Verona"*, *"La Nuova Sardegna"* e sulla edizione on-line de *"La Gazzetta di Mantova"* e de *"La Nuova Sardegna"* nelle date del 17, 24 e 31 gennaio 2010 e del 7 febbraio 2011.

11. Nelle richieste di intervento pervenute tutti i consumatori segnalano che le inserzioni diffuse dalla società SO.CEL., dietro ad un'apparente offerta di lavoro, occultano la fornitura di materiale a carattere oneroso.

Nelle proprie denunce i vari segnalanti riferiscono, in particolare, che, una volta chiamato il numero indicato all'interno del messaggio, venivano informati che per iniziare il lavoro è necessario acquistare il kit iniziale al costo di circa 68 euro. Secondo quanto segnalato, una volta acquistato il kit e inviato il materiale assemblato, i consumatori non hanno avuto più alcun riscontro da parte del professionista.

In proposito, alcuni consumatori segnalano l'omessa indicazione, all'interno degli annunci, del costo da sostenere al momento della consegna della merce, pari a circa 68 euro, e precisamente il versamento di 49 euro per il kit e di 19 euro per le spese di spedizione.

In alcune denunce si evidenzia, altresì, che, contattato il numero telefonico indicato per avere informazioni ulteriori sull'offerta di lavoro pubblicizzata, l'operatore prospettava la possibilità di guadagnare la somma di 50 euro per il confezionamento a domicilio di 25 bracciali (2 euro a bracciale).

Alcuni consumatori denunciano, inoltre, di aver corrisposto, per la consegna del kit contenente il materiale da assemblare, la somma di circa 68 euro e, pur avendo effettuato il confezionamento e spedito a proprie spese il prodotto finito, di non aver ricevuto – come invece prospettato negli annunci – alcun compenso per il lavoro svolto.

12. Nella copia della lettera inviata dalla SO.CEL. ad uno dei consumatori, allegata alla segnalazione pervenuta il 20 agosto 2010, il professionista fornisce informazioni *"utili per il prosieguo del suo iter lavorativo"*, comunicando, in particolare, che *"1) Nessun limite di tempo è stabilito per la realizzazione dei materiali inviati; 2) il materiale inviatoLe per la realizzazione di n. 25 accessori, che Le verranno pagati a € 2,00 al pezzo, dovrà essere spedito direttamente a So.Cel. S.r.l. – via Formoso Lubello n. 22 – 73100 – Lecce. In un'unica soluzione (non sono ammessi invii parziali) né verranno accettati (quindi rispettati al mittente) pacchi in contrassegno; 3) I pagamenti dei materiali da Lei realizzati e ben eseguiti, saranno da noi effettuati alla fine del mese successivo a quello del ricevimento degli stessi; (...) "Il rimborso della somma sarà al netto delle spese accessorie (postali, imballaggio etc.) e avverrà come previsto per legge nel più breve tempo possibile e comunque nel termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento della merce"*⁵.

13. Da quanto risulta dal verbale redatto dalla Compagnia di Lecce della Guardia di Finanza - dinanzi alla quale il Sig. Angelo La Rocca è comparso spontaneamente in data 25 settembre 2012 nelle vesti di amministratore unico e rappresentante della SO.CEL.⁶ – quest'ultimo ha risposto alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, dichiarando quanto segue:

- l'attività della società consiste nella diffusione di annunci di lavoro pubblicati su diverse testate giornalistiche a diffusione nazionale, in cui si proponeva un lavoro a domicilio consistente nel confezionamento di accessori;

³ [Doc. 28.]

⁴ [Doc. 31.]

⁵ [Doc. 21.]

⁶ [Il verbale è allegato alla nota del Nucleo Speciale Tutela dei Mercati – Gruppo Antitrust della Guardia di Finanza pervenuta in data 28 settembre 2012, doc. 28.]

- a tal fine viene spedito in contrassegno un kit contenente tutto l'occorrente per la realizzazione degli stessi ad un costo pari a 49 euro cui si aggiungono 19 euro di spese di spedizione;
- il ricevente, dopo aver confezionato il prodotto, lo rispedisce alla società. Alla ricezione, viene controllato che l'articolo sia stato correttamente assemblato; in caso positivo viene corrisposto l'importo di 2 euro per ciascun pezzo assemblato; in caso negativo, l'articolo viene rispedito indietro, segnalando l'eventuale anomalia. Tale attività è delegata ai suoi dipendenti;
- gli accordi lavorativi vengono presi telefonicamente, ovvero la persona che risponde all'annuncio e che intende intraprendere tale collaborazione con la SO.CEL. viene ricontattata telefonicamente il giorno seguente, al fine di avere conferma per procedere alla spedizione del materiale in kit;
- presso la sede della SO.CEL. ha in media 7/8 dipendenti;
- non è mai riuscito a vendere alcuno dei prodotti assemblati ad imprese terze;
- si è riservato di fornire l'elenco dei nominativi di soggetti aderenti all'annuncio i cui lavori consegnati abbiano superato il controllo di qualità e la documentazione attestante l'effettivo versamento di 50 euro per il confezionamento di 25 bracciali (2 euro a bracciale)
- la somma pari a complessivi 68 euro viene pagata in contrassegno all'atto del ricevimento del kit; tale importo può essere restituito entro sette giorni se il ricevente intende avvalersi del diritto di recesso. In proposito, si è riservato di produrre la documentazione attestante l'avvenuto rimborso delle somme, tramite vaglia postale, alle persone che si sono avvalse del diritto di recesso.
- non è in grado di fornire l'elenco dei nominativi di aderenti all'annuncio ai quali è stata corrisposta la somma di 1.500 euro mensili per il lavoro di assemblaggio svolto, in quanto nessuno ha raggiunto tale importo;
- non sussistono ulteriori obblighi, oneri o spese accessorie connesse all'accettazione dell'offerta;
- gli annunci di lavoro sono stati diffusi solo su quotidiani a diffusione nazionale e non è prevista altra campagna promozionale avente ad oggetto messaggi analoghi a quelli oggetto del procedimento;
- si riserva di produrre copia dell'ultimo bilancio approvato.

14. A completamento della documentazione pervenuta il 28 settembre 2012, con nota del 26 ottobre 2012⁷ il menzionato Nucleo Speciale della Guardia di Finanza ha trasmesso copia di 136 vaglia postali ordinari relativi a pagamenti che la SO.CEL. avrebbe effettuato a beneficio di alcuni consumatori per i lavori eseguiti, documentazione inerente a 20 vaglia postali ordinari relativi ai rimborsi che il professionista avrebbe disposto a favore di alcuni consumatori aderenti all'annuncio che hanno esercitato il diritto di recesso, nonché copia del bilancio della società relativo all'anno 2010, prodotti dal Sig. Angelo La Rocca ad integrazione della dichiarazione resa al Comando della Guardia di Finanza di Lecce il 25 settembre 2012.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

15. Entro il termine di conclusione del procedimento il professionista non ha depositato memoria finale.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

16. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo stampa e tramite internet, in data 12 novembre 2012 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

17. Con parere pervenuto in data 27 novembre 2012 la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera a), b) e c), e 22 del Codice del Consumo, in quanto le suddette inserzioni non danno in alcun modo atto che per iniziare il lavoro i soggetti interessati dovevano acquistare il *kit* iniziale al costo di circa 68 euro. Pertanto, la pratica commerciale in esame è tale da indurre in errore il consumatore, facendogli assumere, con riguardo ai propri diritti, una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso, in quanto risulta dalla documentazione versata in atti che il messaggio non informa circa l'onerosità dell'acquisto del *kit*, occultando così che dietro ad un'apparente offerta di lavoro, il messaggio in oggetto celerebbe in realtà un'offerta di fornitura di materiale a titolo oneroso, e da ciò discende la natura mendace dell'affermazione, idonea a indurre in errore il consumatore sulle effettive caratteristiche e proprietà del prodotto pubblicizzato.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

18. La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nella diffusione di inserzioni all'interno della sezione lavoro di varie testate locali e tramite la versione internet di alcuni di essi, volte a promuovere un lavoro a domicilio (il confezionamento di articoli moda), promettendo guadagni facili e immediati.

19. Al riguardo si osserva che le inserzioni in questione lasciano intendere che il professionista offra delle concrete opportunità di lavoro a domicilio di confezionamento di articoli moda.

Le evidenze istruttorie e quanto descritto dai segnalanti confermano, invece, che – come ipotizzato in sede di avvio del procedimento - i predetti annunci, volti alla ricerca di personale per lo svolgimento di un lavoro domiciliare - anche a prescindere dalla natura reale o presunta di tale rapporto di collaborazione - in realtà celano una vendita di materiale a

⁷ [Doc. 31.]

titolo oneroso per la quale coloro che rispondono alla presunta proposta di lavoro, per poter iniziare l'apparente attività lavorativa, sono tenuti ad acquistare dal professionista il *kit* da assemblare, versando anticipatamente 49 euro per il materiale e 19 euro per la spedizione, senza che a tale contatto segua un rapporto di lavoro continuativo. Tale natura di vendita di prodotti al consumatore è apertamente riconosciuta dallo stesso professionista, che riconosce al consumatore la possibilità di recedere dal rapporto.

20. In particolare, i messaggi in esame, nella versione agli atti del procedimento, per le espressioni in essi contenute (*"Opportunità di lavoro. Azienda produttrice accessori moda ricerca collaboratori per facile lavoro da svolgere in casa. So.cel"*, cui segue l'indicazione di un numero di telefono da chiamare per avere ulteriori informazioni (08.32.39.04.07); *"Euro 1.500 mensili guadagnerete confezionando in casa propria accessori moda. Per informazioni telefonare So.cel. 0832.390407"*) e per la sua collocazione all'interno delle sezioni dedicate alle offerte di lavoro delle varie testate locali, risulta inequivocabilmente rivolto a persone in cerca di lavoro e, pertanto, è idoneo a ingenerare nei destinatari il convincimento che, chiamando il numero telefonico indicato, sia possibile contattare il professionista ricevendo tutte le istruzioni necessarie per avere una concreta opportunità di lavoro.

21. In realtà, dalla documentazione agli atti dell'istruttoria emerge che la natura del rapporto tra il professionista e coloro che rispondono all'inserzione, lungi dall'avere ad oggetto l'instaurazione di un rapporto di lavoro continuativo, si concretizza nella fornitura a pagamento di un *kit* di materiale da assemblare.

22. In particolare, i soggetti che aderiscono alla proposta, per poter iniziare l'attività di confezionamento prospettata dalla società SO.CEL., devono versare una somma di 49 euro alla consegna del kit del materiale a cui si aggiungono 19 euro per costi di spedizione e di imballaggio.

23. Di tale profilo, tuttavia, non è fatta alcuna menzione all'interno delle inserzioni pubblicitarie.

24. La pratica commerciale posta in essere dalla società SO.CEL. deve pertanto ritenersi scorretta ai sensi del Codice del Consumo, in quanto le inserzioni pubblicitarie in esame, celando sotto l'apparente veste di proposta di lavoro domiciliare una fornitura a pagamento di materiale da assemblare, omettono di indicare ai consumatori l'effettivo contenuto della proposta e, in via connessa, il suo carattere oneroso.

25. In particolare, i messaggi pubblicitari diffusi dalla società SO.CEL. risultano contrari all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo.

Ai sensi dell'articolo 22 *"Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidenti dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso"*.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, una pratica commerciale è scorretta *"se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge od al quale è diretta"*.

26. Ciò premesso, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie da parte del professionista il normale grado di competenza e di attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, con riferimento alla completezza delle informazioni necessarie alla valutazione della reale natura e della convenienza dell'offerta pubblicizzata, potendo indurre il consumatore medio a compiere una scelta commerciale non consapevole e ad aderire all'offerta nell'erronea convinzione che si tratti di una proposta di lavoro, dietro la quale si cela, in realtà, la vendita di beni a titolo oneroso.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

27. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro (in ragione della versione del Codice del Consumo applicabile *ratione temporis*), tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

28. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

29. Con riguardo alla gravità della violazione, nel caso di specie, si tiene conto, in particolare, della debolezza dei destinatari delle inserzioni pubblicitarie in esame, nonché delle modalità e dell'ampiezza di diffusione di queste ultime. Con riguardo al primo parametro, si rileva che i destinatari del messaggio sono prevalentemente persone in cerca di occupazione, che potrebbero essere facilmente suggestionati dalla prospettiva di un'attività lavorativa e dai facili guadagni prospettati e che, inoltre, sono costrette a versare in anticipo una somma di 68 euro per il ricevimento del materiale da assemblare.

Con riguardo ai parametri della diffusione e della durata della pratica commerciale, si considera che le inserzioni pubblicitarie in esame sono state pubblicate nella sezione lavoro di alcuni giornali a diffusione locale, ed, in particolare, *"Zapping"*, n. 23/2010, pag. 19; *"La Gazzetta di Mantova"*, *"L'Arena di Verona"*, *"La Nuova Sardegna"* del 17, 24 e 31

gennaio 2010 e del 7 febbraio 2011 e sulla edizione on-line de "La Gazzetta di Mantova" e de "La Nuova Sardegna", pubblicate nelle date del 17, 24 e 31 gennaio 2010 e del 7 febbraio 2011.

30. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo-base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società SO.CEL. nella misura di 20.000 (*ventimila*) euro.

31. Con riguardo alle condizioni economiche del professionista, dagli elementi disponibili in atti risulta che la società SO.CEL., nel 2010, a fronte di ricavi pari a 67.613 euro, ha registrato perdite per circa 52 mila euro.

32. In considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società SO.CEL. S.r.l. nella misura di 15.000 € (quindicimila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante informazioni ingannevoli ed omissive con riguardo alla reale natura, alle caratteristiche e alla convenienza economica dell'offerta, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti dal professionista, potendo per tale motivo pregiudicarne il loro comportamento economico,

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società SO.CEL. S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società SO.CEL. S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 € (quindicimila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-*quinqüiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
RobertoChieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella